



CONTRATTO D'APPALTO

I Signori

- Luca Soppelsa, nato a Feltre (BL), il 24/02/1961, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia – Dorsoduro 3901 – codice fiscale: 80007580279, nella sua veste di Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, a quant'infra autorizzato ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e con deliberazione dell'Ente predetto n. 1089 in data 29/06/2016, esecutiva ai sensi di legge.

- Enrico Carraro nato a Padova (PD) il 03/03/1957 domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella qualità di procuratore in legale rappresentanza della società Elitellina S.R.L. con sede legale in Talamona (SO), Via Eliporto 377, iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale: 00730790144, partita IVA: 00730790144, iscritta al R.E.A. al n. SO-55748, capitale sociale Euro 98.800,00, impresa Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito "Raggruppamento", costituitosi ai sensi e per i fini del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. fra la succitata Impresa e le seguenti società:

- Elitellina S.R.L. con sede legale in Talamona (SO), Via Eliporto 377, iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale: 00730790144, partita IVA: 00730790144, iscritta al R.E.A. al n. SO-55748, capitale sociale Euro 98.800,00,

- E+S AIR SRL UNIPERSONALE con sede legale in Ogliastro Cilento (SA), Contrada Ficocelle SNC, iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno (SA), codice fiscale: 11940061002, partita IVA: 11940061002, iscritta al R.E.A. al n. SA-426558, capitale sociale Euro 100.000,00, nonché per conto ed in legale rappresentanza del predetto Raggruppamento, quale di esso mandatario giusto atto ricevuto dal notaio Dott. Demetrio Rando di Chiesa in Valmalenco (SO) in



data 27/02/2020, suo rep. N. 7574, registrato a Sondrio (SO) il 28/02/2020, al n. 3980, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" ed in forza del Verbale di Adunanza del Consiglio di Amministrazione della società Elitellina S.R.L. in data 01/07/2019, che per estratto autentico dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione si allega al presente atto sotto la lettera "B",

premettono

- con provvedimento n. 1834 in data 14/11/2017, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Regionale del Veneto deliberava di esperire la gara per l'appalto del "Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile" (CIG: 8223996032);
- il suddetto appalto è stato aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:
 - Elitellina S.R.L. con sede legale in Talamona (SO), Via Eliporto 377,
 - E+S AIR SRL UNIPERSONALE con sede legale in Ogliastro Cilento (SA), Contrada Ficocelle SNC,come risulta dalla Deliberazione del Direttore generale di "Azienda Zero" n. 322 del 03/07/2019 che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- le imprese Elitellina S.R.L. e E+S AIR SRL UNIPERSONALE, con atto in data 27/02/2020, N. 7574 di repertorio, del notaio Dott. Demetrio Rando di Chiesa in Valmalenco (SO) registrato a Sondrio (SO) il 28/02/2020, al n. 3980, si sono riunite in Raggruppamento ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, conferendo mandato speciale con rappresentanza all'impresa "Elitellina S.R.L.", qualificata come Società Capogruppo.
- secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato d'onori del procedimento di gara, il valore totale dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 è stimato in Euro 2.045.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e comprende, oltre all'importo del contratto



base, alcune opzioni contrattuali esercitabili dall'Amministrazione, incluso l'affidamento di un nuovo servizio;

- l'art. 11 del Contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 29.02.2020 definisce i prezzi per l'impiego dell'elicottero aggiuntivo e degli altri mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi;
- con Decreto n. 53 del 29 febbraio 2020 il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale ha affidato alla società Elitellina S.r.l. C.F 00730790144 il servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 di durata triennale, con decorrenza 01/03/2020 e scadenza 28/02/2023, per l'importo complessivo di € 1.365.912,00 (IVA compresa) comprensivo delle quote fisse mensili e delle quote variabili ripartite tra le varie annualità;
- con Decreto n. 367 del 24 giugno 2022 il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale ha autorizzato l'esercizio dell'opzione contrattuale a copertura degli interventi eccezionali eseguiti nel mese di marzo 2022;
- con Decreto n. 527 del 27 settembre 2022 il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale ha autorizzato l'esercizio dell'opzione contrattuale a copertura degli interventi eccezionali eseguiti nel mese di luglio 2022;
- l'art. 15 del Contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 29.02.2020 definisce che entro la scadenza dei primi 36 (trentasei) mesi dall'inizio del servizio, la Regione del Veneto si riserva di affidare, ai sensi dell'Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con uno o più provvedimenti, fino ad una durata massima di ulteriori mesi 24 (ventiquattro), un nuovo servizio avente oggetto e caratteristiche analoghe, alla stessa impresa/Raggruppamento aggiudicatario del suddetto appalto. In particolare il nuovo servizio comprenderà l'attività dei mezzi aerei obbligatori, con le modalità descritte nel Capitolato d'Oneri, ed eventualmente di quelli offerti facoltativamente dall'IA con le condizioni da questi proposte;
- ritenuto pertanto di affidare un nuovo servizio ai sensi dell'Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.



50/2016 e smi, fino al 31/12/2024 ovvero fino al raggiungimento del valore totale del presente

Contratto;

- il valore totale dell'appalto dato dalla somma degli importi del contratto principale, delle opzioni contrattuali già esercitate, nonché del presente contratto, risulta inferiore al valore stimato in Euro 2.045.000,00 Iva esclusa previsto nel Capitolato d'Oneri posto a base di gara;
- il presente atto è approvato con Decreto del Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale n. del, che dispone altresì l'impegno di spesa per un importo pari a euro 826.892,36 (Iva inclusa), per la copertura finanziaria degli interventi in parola;
- il CIG acquisito relativo al presente affidamento è il n. 9673851A61;
- la Regione del Veneto ha avviato le verifiche di regolarità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che l'aggiudicazione è efficace salvo il buon esito delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.

Ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La società Elitellina S.R.L. con sede legale in Talamona (SO), Via Eliporto 377, nella sua qualità di società Capogruppo del Raggruppamento costituitosi ai sensi e per i fini del D.Lgs.50/2016 fra la succitata Società e la società E+S AIR SRL UNIPERSONALE, con sede legale in Ogliastro Cilento (SA), Contrada Ficocelle SNC, col presente atto legalmente e formalmente impegna sé e l'impresa associata ad eseguire tutte le attività inerenti all'appalto stesso specificate nell'offerta in data 14/01/2019 e nel Capitolato d'Oneri che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "D" e "E", mediante impiego di aeromobili (elicotteri) che dovranno operare per conto della Regione del Veneto.

Art. 2 – Le parti comparse si danno reciprocamente atto che l'appalto per il servizio oggetto del presente contratto avrà inizio dal giorno 01/03/2023 e terminerà il giorno 31/12/2024 ovvero al raggiungimento del valore totale del presente Contratto.

Art. 3 – Le parti comparse convengono ed accettano, senza riserve alcune, che:



- a) le basi operative degli elicotteri destinati al presente servizio sono situate presso una o più basi nella disponibilità dell'Aggiudicatario, fra quelle indicate in sede di gara, o presso i siti della Regione del Veneto indicati nell'art. 10 dell'allegato Capitolato d'Oneri;
- b) il servizio appaltato dovrà essere espletato mediante l'impiego di aeromobili (elicotteri) di cui l'impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, è esercente ai sensi del Certificato di Immatricolazione, per un periodo non inferiore a quello del servizio richiesto;
- c) gli aeromobili da impiegarsi dovranno tassativamente possedere i requisiti tecnici e le dotazioni operative previsti dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri;
- d) in ragione dei quesiti posti dalle imprese partecipanti alla procedura telematica per l'affidamento del presente servizio aereo e delle risposte ai quesiti prodotte da "Azienda Zero" e pubblicate sul sistema telematico "Sintel" per la gestione della procedura di gara, il Capitolato d'Oneri si intende così modificato:
- la definizione corretta di "tempo di volo" è quella riportata all'Art. 13, 3° capoverso del Capitolato d'Oneri, mentre la frase dell'Art. 1-Glossario è mero refuso;
 - l'Art. 7.b "Requisiti di idoneità professionale", comma 10, viene così sostituito: "Copia del Manuale di Gestione dell'Aeronavigabilità (CAME) dove è indicata la ditta di manutenzione, oppure il Certificato di Approvazione per la gestione della Navigabilità Continua (CAMO) ed il Certificato di Approvazione PART145 (Manutenzione) con le relative Specifiche delle Abilitazioni";
 - nell'Art. 17 il mantenimento, per tutta la durata del servizio, dei requisiti relativi al "Criterio 5.1" è esteso anche ai criteri "5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6".

Art. 4 – L'impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, si obbliga nei confronti della Regione del Veneto al rispetto delle prescrizioni normative concernenti gli aeromobili e le attrezzature impiegate e ad uniformarsi, a proprie spese, ad ogni ulteriore disposizione eventualmente emanata in materia dagli organi competenti.



Art. 5 – L'impresa/ Raggruppamento, come sopra rappresentato, si obbliga a comunicare, nel più breve tempo possibile dal verificarsi dell'evento, qualunque fatto che determini modifiche nell'esecuzione del presente contratto e che riguardi l'appalto stesso in particolare per quanto attiene a modifiche degli organi societari con potere di rappresentanza legale e di firma verso l'Amministrazione regionale. In caso di revoca o di sospensione della licenza ministeriale nonché di impossibilità dovuta a qualsiasi causa a proseguire l'attività l'impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, ha l'obbligo di cessare immediatamente il servizio e di darne immediata comunicazione alla Regione del Veneto.

Art. 6 – La dotazione organica degli equipaggi ed i limiti dei tempi di volo e di servizio del personale di condotta degli elicotteri dovranno essere rispondenti alle limitazioni stabilite dalle norme in vigore, fermo restando che il personale di volo oltre al possesso delle abilitazioni in corso di validità necessarie al corretto espletamento delle missioni e del tipo di volo richiesti, dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

Art. 7 – Le parti comparse convengono che nello svolgimento del presente servizio deve essere impiegato il pool titolare (mezzi aerei, piloti e tecnici elicotteristi) offerto in sede di gara e le eventuali modifiche soggiacciono alle disposizioni contenute nell'Art.17 del Capitolato d'Oneri.

Art. 8 – L'impresa/Raggruppamento è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio che a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti.

Resta onere specifico dell'impresa/Raggruppamento organizzare e condurre il servizio assumendo piena responsabilità civile e amministrativa per quanto riguarda l'efficienza e la sicurezza dei mezzi e delle attrezzature, sia nei riguardi del personale adibito al servizio che di terzi.

La Regione del Veneto è pertanto esplicitamente e completamente manlevata dall'impresa/Raggruppamento da qualsiasi azione che eventualmente potesse venir mossa, nessuna



esclusa, in merito alla responsabilità di cui innanzi e per tutto ciò che dipendesse da colpa, insufficiente prudenza, scarsa disciplina o imprevidenza che comunque possa fare capo all'Impresa, ai suoi dipendenti o soggetti di cui la medesima debba rispondere per legge.

Art. 9 - Le parti danno atto che l'impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, a copertura di ogni evento dannoso che avvenga nel corso delle attività come sopra appaltate ed in ogni altra attività con esse direttamente o indirettamente collegata, ha sottoscritto una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, verso i passeggeri e verso i carichi trasportati, nonché per i danni causati all'interno delle basi operative o con l'occupazione dei locali di proprietà regionale del proprio personale dipendente. In particolare la copertura assicurativa relativa ai passeggeri ed ai carichi trasportati garantisce i seguenti massimali:

a) per responsabilità civile verso terzi (danni a persone per morte e/o lesioni personali, e/o cose):

- € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ciascun aeromobile e per ciascun avvenimento, con il limite di € 1.000.000,00 per persona;

b) per responsabilità riguardo ai passeggeri:

- € 1.000.000,00 (unmilione) per passeggero per morte e/o invalidità permanente;

- € 200.000,00 (duecentomila) per rimborso di spese mediche;

- € 100,00 (cento) per importo minimo della diaria per inabilità temporanea.

c) per danni a merci e carichi trasportati:

- € 50.000,00 (cinquantamila) per carichi trasportati.

Art. 10 - La Regione del Veneto si riserva il diritto di vigilare, in ogni momento e senza preavviso, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon andamento del servizio ed avrà inoltre la facoltà di verificare direttamente o mediante terzi, in ogni momento, i requisiti previsti nel Capitolato d'Oneri e l'osservanza degli obblighi dell'impresa/Raggruppamento come sopra rappresentato.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che compete alla Regione del Veneto, non potrà mai venir invocato dal Raggruppamento, come sopra rappresentato e non costituirà prova della perfetta



esecuzione dell'appalto.

Art. 11 – Il corrispettivo del servizio come sopra affidato è stabilito e accettato per l'importo complessivo di Euro 826.892,36 IVA inclusa.

Il servizio affidato prevede la facoltà di utilizzo di tutti i mezzi previsti in offerta.

Il corrispettivo su richiamato si basa sugli elementi fondamentali di prezzo indicati dall'impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, giusta offerta in data 14/01/2019 che in copia conforme all'originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "E", così elencati:

- prezzo per ora di volo effettivo dell'elicottero principale - PREZZO A: Euro 480,00;
- prezzo fisso mensile dell'elicottero principale - PREZZO B: Euro 39.450,00;


Pertanto con riferimento ai punti a) e b) dell'art. 15 del Capitolato d'Oneri verranno corrisposti i seguenti importi:

a) elicottero principale:

- per ogni minuto effettivo di volo verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo-PREZZO A, su richiamato, pari a Euro 8,00;
- per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchina, per la stabile permanenza presso ogni base operativa del personale e la costante disponibilità della struttura operativa verrà corrisposto:
 - un importo pari al totale prezzo fisso mensile-PREZZO B, surichiamato, pari a Euro 39.450,00, nel caso di presenza in servizio per l'intero mese;
 - un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile-PREZZO B, surichiamato, pari a Euro 1.315,00 moltiplicato per i giorni di effettiva presenza in servizio, nel caso di presenza in servizio per frazioni di mese;

b) elicottero aggiuntivo:

- per ogni minuto effettivo di volo dell'elicottero verrà corrisposto un importo pari ad un sessantesimo del prezzo per ora di volo effettivo-PREZZO A, pari a Euro 8,00;
- per il trasferimento dei mezzi ad inizio e fine servizio, ossia rispettivamente per il raggiungimento



- della zona di prima destinazione indicata nella richiesta di intervento ed il ritorno da tale zona, o dalla base di schieramento, alla località di provenienza a conclusione dell'intervento antincendio, verrà corrisposto un importo fisso complessivo, forfetario, pari a Euro 1.300,00, purché il mezzo aereo giunga nel luogo di prima destinazione entro i termini indicati nella richiesta stessa;
- per la pronta dislocazione, per la stabile permanenza presso la zona di destinazione e/o base di schieramento temporaneo del personale e la costante disponibilità della struttura operativa nel giorno di richiesta d'intervento dell'elicottero, verrà corrisposto un importo pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile-PREZZO B, su richiamato, pari a Euro 1.315,00;
 - nel caso di permanenza del mezzo nelle basi operative, o altra allocazione concordata, per uno o più giorni successivi a quello della richiesta d'intervento dell'elicottero, per i periodi di non utilizzo, per il fermo macchina, per la stabile permanenza del personale e la costante disponibilità della struttura operativa verrà corrisposto un importo fisso giornaliero pari ad un trentesimo del prezzo fisso mensile-PREZZO B, su richiamato, pari a Euro 1.315,00.

Nessun importo verrà corrisposto per la permanenza in basi diverse da quelle suindicate.

c) mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi:

- prezzo dell'elicottero aggiuntivo – PREZZO C: Euro/minuto 23,50;
- prezzo dell'elicottero bimotore – PREZZO D: Euro/minuto 26,75;
- prezzo del drone – PREZZO E: Euro/minuto 6,90;
- prezzo dell'elicottero leggero per ricognizione – PREZZO F: Euro/minuto 11,00.

Le altre condizioni particolari riguardanti la fornitura dei mezzi e servizi aggiuntivi facoltativi sono indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'impresa/raggruppamento aggiudicatario del contratto dichiara, in caso di fornitura di mezzi aggiuntivi facoltativi, di essere in regola con tutte le norme che regolano l'impiego di tali mezzi, incluso il personale impiegato, le attrezzature, i mezzi di supporto, le procedure di sicurezza e antinfortunistiche, la tutela dell'ambiente e del territorio e quant'altro risulti necessario per la



fornitura a norma di legge del servizio richiesto e si impegna di mantenere valide tutte le ~~pre~~predette abilitazioni per il periodo di durata del presente servizio.

Il Raggruppamento, come sopra rappresentato, dovrà provvedere a registrare tutti i voli del presente servizio in appositi prospetti denominati “rapportino di volo”, secondo le modalità previste nell’articolo 14 del capitolato d’Oneri, controfirmati dal pilota e dal tecnico dell’Impresa, nonché dal Funzionario regionale Responsabile delle Operazioni o suo delegato, o altro incaricato regionale.

Nei casi di impiego dell’elicottero aggiuntivo, nel rapportino di volo vanno specificati il luogo di prima destinazione ed il relativo orario di lavoro, nonché l’orario di conclusione dell’intervento.

Art. 12 – I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dell’appalto in parola, da effettuarsi nei termini dell’art. 23 del Capitolato d’Oneri, ai sensi della L. 136/2010 art. 3 relativo alla tracciabilità dei pagamenti, saranno eseguiti a favore di ogni singola impresa costituente il suddetto RTI sui “conti correnti dedicati” indicati da parte dell’Impresa Elitellina S.R.L. con sede legale in Talamona (SO), Via Eliporto 377, codice fiscale: 00730790144, in veste di società Capogruppo del Raggruppamento costituitosi e della società E+S AIR SRL UNIPERSONALE con sede legale in Ogliastro Cilento (SA), Contrada Ficocelle SNC, codice fiscale: 11940061002, in veste di mandante.

Con le modalità sopra indicate i pagamenti si intendono ben fatti restando esonerata la stazione appaltante pagante da ogni responsabilità al riguardo.

Il sig. Enrico Carraro, in qualità di procuratore e in rappresentanza del Raggruppamento, si impegna a comunicare qualsiasi modifica dei dati, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 - Con riferimento al punto a) dell’art. 18 del Capitolato d’Oneri, gli importi delle penalità da



applicarsi in caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Raggruppamento, come sopra rappresentato, sono i seguenti:

- per le inadempienze di cui al punto a)1) dell'art 18 del Capitolato d'Oneri, per ogni minuto di ritardo verrà applicato un importo pari al doppio del prezzo/minuto offerto dal Raggruppamento, come sopra rappresentato, pari a Euro 16,00;
- per le inadempienze di cui al punto a)2) dell'art 18 del Capitolato d'Oneri, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni elemento o persona mancante, oltre all'eventuale applicazione della penale di cui al precedente punto in caso di interruzione del servizio;
- per le inadempienze di cui al punto a)3) dell'art 18 del Capitolato d'Oneri, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni infrazione, fino ad un massimo di 3 infrazioni anche non consecutive.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa/Raggruppamento relativi al contratto d'appalto ovvero, mancando o essendo questi insufficienti, sulla cauzione definitiva di cui all'art. 19 del Capitolato d'Oneri.

Per i casi di grave inadempienza, da parte del Raggruppamento, come sopra rappresentato, degli obblighi contrattuali che comportano la risoluzione del contratto si fa rinvio al punto b) dell'art. 18 del Capitolato d'Oneri.

Art. 14 – L'impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della manodopera ed inoltre alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattie) nonché al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro, come gli assegni famigliari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente appalto, il Raggruppamento, come sopra rappresentato, dichiara di obbligarsi, come si obbliga nei confronti della Stazione appaltante, ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di



carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni, che dovessero verificarsi in corso dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 – Le parti comparse convengono ed accettano, senza riserva alcuna, che l'importo dell'appalto potrà subire la revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, con le modalità contenute nell'art. 24 del Capitolato d'Oneri.

Art. 16 – La cauzione definitiva da prestarsi dall'Impresa/Raggruppamento a garanzia dell'appalto è stata prestata per l'importo di Euro XXXX mediante Polizza fideiussoria in data XXXX n. XXXX, codice di controllo XXX, della XXXX con sede in XXXX, via XXX, R.E.A. XXX, Albo delle Imprese n. XXXX. e codice fiscale XXXX capitale sociale Euro XXXX.

Art. 17 – Il signor Luca Soppelsa, nell'accennata sua qualità, affida quindi all'Impresa/Raggruppamento costituitosi fra le società:

- Elitellina S.R.L. con sede legale in Talamona (SO), Via Eliporto 377, codice fiscale: 00730790144,
- E+S AIR SRL UNIPERSONALE con sede legale in Ogliastro Cilento (SA), Contrada Ficocelle SNC, codice fiscale: 11940061002,

l'esecuzione dell'appalto in parola e promette e si obbliga a far pagare l'importo del servizio appaltato nei termini e nei modi stabiliti dal Capitolato d'Oneri e dal presente contratto.

Per effetto del presente contratto l'Impresa/Raggruppamento, come sopra rappresentato, elegge contrattualmente domicilio presso la Regione del Veneto-Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, v. Paolucci, 34 – Marghera (VE).

Art. 18 - Le parti danno atto che il servizio degli elicotteri per l'antincendio boschivo e la protezione civile, svolto sul territorio regionale, rientra tra i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro committente ed è pertanto escluso l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti), di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.



Per l'eventuale presenza continua dell'elicottero presso i Centri Operativi Polifunzionali che fungono da basi regionali, le parti convengono che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, trova applicazione il DUVRI allegato al Capitolato d'Oneri, opportunamente integrato con le prescrizioni specifiche della struttura regionale che ha in gestione le basi regionali predette.

Nel caso di utilizzo della Base Operativa AIB di Sospirolo (BL), ai sensi dell'art. 10 del Capitolato d'Oneri, l'Impresa/Raggruppamento si impegna a sottoscrivere prima dell'avvio del servizio:

- il relativo contratto di comodato d'uso,
- il DUVRI secondo quanto specificato nel presente articolo,
- il verbale di consegna dei beni regionali.

In ogni caso le parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando i propri interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali possibili interferenze tra i lavori delle diverse imprese o strutture pubbliche o di volontariato di protezione civile interessate alle attività.

Art. 19 - L'Impresa/Raggruppamento si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 e s.m.i., ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa/Raggruppamento, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate



mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla immediata risoluzione del contratto.

Art. 20 – Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti il servizio in oggetto sono a carico dell'Impresa appaltatrice, così pure tutte le spese per la stesura e stipula del contratto e sua registrazione.

Si invoca per questo atto soggetto ad I.V.A. la registrazione solamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'ATI Elitellina srl/E+S srl Unipersonale

Per la Regione del Veneto

Enrico Carraro

Luca Soppelsa